



GRIM
GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GRIM Scarl nella seduta del 26/09/2024



Sommario

DEFINIZIONI.....	5
FORNITURA ACQUA POTABILE.....	8
CAPITOLO I - NORME GENERALI.....	8
Art. 1 — Oggetto.....	8
Art. 2 — Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica Nuovo allaccio/apertura nuova utenza, Voltura o Subentro.....	8
Art. 3 — Punto di consegna.....	11
Art. 4 — Titolarità del contratto.....	11
Art. 5 — Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura.....	11
Art. 6 — Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento.....	12
Art. 7 — Durata del contratto di fornitura.....	12
Art. 8 — Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione.....	13
Art. 9 — Tipo di utenze.....	13
Art. 10 — Forniture particolari e speciali.....	16
Art. 11 — Tariffe e corrispettivi.....	16
Art. 12 — Deposito Cauzionale.....	17
Art. 13 — Divieto di subfornitura.....	17
Art. 14 — Sospensione o revoca della fornitura.....	17
Art. 15 — Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti.....	18
Art. 16 — Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo contatore.....	18
Art 17 — Interruzioni e irregolarità del servizio.....	18
Art. 18 — Sopralluoghi e verifiche.....	19
CAPITOLO II ALLACCIAMENTI - APPARECCHI DI MISURA.....	19
Art. 19 — Allacciamento.....	19
Art. 20 — Collocazione del contatore.....	21
Art. 21 — Proprietà degli allacci.....	22
Art. 22 — Oneri di allacciamento.....	22
Art. 23 — Rinuncia all'esecuzione dei lavori.....	23
Art. 24 — Oneri di manutenzione.....	23
Art. 25 — Disposizioni varie.....	23
Art. 26 — Contatori — Manutenzione.....	23
Art. 27 — Custodia dei contatori.....	24
Art. 28 — Posizione dei contatori.....	24
Art. 29 — Usi impropri della Risorsa.....	25
CAPITOLO III RILEVAZIONE DEI CONSUMI - CALCOLO DEI CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO.....	26



Art. 30 — Rilevazione dei consumi.....	26
Art. 31 — Contatori multiutenza e promiscui.....	27
Art. 32— Irregolare funzionamento del contatore.....	27
Art. 33 — Guasti ai contatori ed accessori.....	28
Art. 34 — Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente.....	28
Art. 35 — Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore.....	28
Art. 36 — Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità.....	29
Art. 37— Mancato pagamento.....	30
CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	31
Art. 38 —Prescrizioni e collaudi.....	31
Art. 39 — Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	31
Art 40 — Impianti di pompaggio.....	32
Art. 41 — Serbatoi.....	32
Art. 42 — Modifiche degli impianti.....	32
Art. 43 — Danni e responsabilità.....	32
Art. 44 — Vigilanza.....	32
Art 45 — Identificazione dei dipendenti.....	33
Art 46 — Prescrizioni generali.....	33
Art. 47 — Sospensione dell'erogazione dell'acqua.....	33
Art. 48 — Reclami.....	34
Art. 49 — Sanzioni.....	34
Art. 50 — Applicabilità del diritto – Controversie.....	34
ALLACCI FOGNARI.....	35
CAPITOLO V - NORME GENERALI.....	35
Art. 51 — Oggetto del regolamento.....	35
Art. 52 — Obbligo di Allaccio alla pubblica fognatura.....	35
Art. 53 — Scarichi Vietati.....	35
Art. 54 — Scarichi Ammessi e loro Classificazione.....	35
Art. 55 — Autorizzazione degli Scarichi.....	36
Art. 56 — Divieto di Diluizione degli Scarichi Inquinanti.....	36
Art. 57 — Domanda di nuovo Allaccio alla Fognatura.....	36
Art. 58 — Opere di allaccio in Sede Stradale.....	38
Art. 59 — Proprietà delle Opere di Allaccio.....	38
Art. 60 — Manutenzione degli Allacci.....	38



Art. 61 — Rifacimento delle Opere di Allaccio.....	38
Art. 62 — Modifiche degli Allacci.....	39
Art. 63 — Pluviali.....	39
Art. 64 — Strade Private.....	39
Art. 65 — Obbligo di Sollevamento dei Liquami di Scarico.....	39
Art. 66 — Prescrizioni Tecniche per gli Allacci.....	39
Art. 67 — Documentazione Tecnica da allegare alla Domanda di Autorizzazione all'Allaccio alla Fognatura.....	39
Art. 68 — Autorizzazione allo Scarico e suoi limiti.....	40
Art. 69 — Responsabilità e Danni.....	40
CAPITOLO VI - PRESCRIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI..	40
Art. 70 — Prescrizione Edilizia.....	40
Art. 71 — Prescrizioni Tecniche.....	41
Art. 72 — Livello Scarichi.....	41
Art. 73 — Obbligo al mantenimento degli Impianti.....	41
CAPITOLO VII - ONERI - DIRITTO DI ALLACCIO – TARIFFE.....	42
Art. 74 — Oneri di Allacciamento.....	42
Art. 75 — Entrata in vigore.....	42
Art. 76 — Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento.....	42
Art. 77 — Decorrenza.....	43
ALLEGATO A — Costi per prestazioni accessorie.....	44
ALLEGATO B — Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità.....	45
ALLEGATO C — Schema Tipo di Allaccio alla Fognatura.....	51



DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito Molise, convenzionato con l'Ente di Governo d'Ambito del Molise attualmente GRIM Scarl.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografica all'interno della quale il Gestore opera; costituita dal territorio della Regione Molise.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del presente Regolamento, come parte integrante e sostanziale, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" ed integrata in attuazione della Delibera ARERA n. 655/2015 riguardante la Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi (contatore).

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento Idrico: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

Allacciamento Fognario ; opere necessarie al collettamento delle acque reflue dell'utente. Comprende le tubazioni e gli accessori per il collettamento delle acque reflue in pubblica fognatura.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. E posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi. Quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore



è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore si riserva di individuare il punto di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Cliente: è l' Utente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato, con il Gestore, il contratto di utenza.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio. Sarà restituito al titolare del contratto, con interessi, alla cessazione del contratto ma può essere incamerato dal gestore in caso di inadempimento per essere alla successiva fatturazione nuovamente addebitato (comma 3.7 della Delibera AEEGSI n. 86/2013/R/1DR).

Voltura: documento che consente di variare l'intestazione di un contratto di fornitura ancora attivo. Se il contratto risulta già cessato si parla di subentro.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque, convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, con esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla disciplina di restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui, per la produzione di acqua potabile e per la produzione idroelettrica;

Acque reflue domestiche: acque reflue, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/06.

Fognatura pubblica: il complesso di canalizzazioni sotterranee ed opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque reflue



provenienti da attività umane di qualsiasi genere, di proprietà dei Comuni e conferite al Soggetto Gestore;

Agglomerato servito da pubblica fognatura: area in cui gli insediamenti abitativi o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile e tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale, attraverso un sistema di pubblica fognatura gestita nell'ambito del S.I.I.;

Fossa Imhoff: è un impianto di pretrattamento formato da due comparti separati: il comparto superiore di sedimentazione ed il comparto inferiore di fermentazione. I Liquami attraverso l'apposita conduttura confluiscono nella vasca di sedimentazione. Le acque da chiarificare, scorrendo lentamente attraverso la camera di sedimentazione, consentono alle sostanze leggere di galleggiare ed a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di fermentazione, passando attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di sedimentazione. Il materiale viene decomposto nella vasca inferiore dai batteri anaerobici e trasformati in un fango ricco di tali batteri, che accelerano il processo di fermentazione. I fanghi depositati devono essere estratti periodicamente da ditte autorizzate e conferiti, quali rifiuti liquidi, presso impianti idonei allo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

Fossa biologica: è un impianto il cui organo fondamentale è una vasca o più vasche disposte in parallelo. La conformazione della vasca obbliga i liquami ad attraversare tutta la massa liquida contenuta, ove essi subiscono una fermentazione anaerobica, con conseguente solubilizzazione di una parte dei solidi sospesi, e sedimentazione dei restanti, in modo che dalla vasca fuoriesce un liquido condizionato, cioè con limitata concentrazione di solidi sospesi, che vengono trasformati prevalentemente in solidi disciolti e colloidali. Il risultato è che oltre alle sostanze sedimentabili che si raccolgono sul fondo sotto forma di fanghi, una parte si accumula in superficie sotto forma di spessa crosta, cioè di schiuma consolidata. I fanghi depositati devono essere estratti periodicamente da ditte autorizzate e conferiti, quali rifiuti liquidi, presso impianti idonei allo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.



FORNITURA ACQUA POTABILE

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 — Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici e assimilabili.

L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

Art. 2 — Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica Nuovo allaccio/apertura nuova utenza, Voltura o Subentro

Nuovo Allaccio/apertura nuova utenza

Domanda di allaccio alla rete idrica:

1 l'utente dovrà formulare specifica richiesta di allaccio alla rete idrica compilando la documentazione scaricabile o dal sito internet <https://grimolise.it/modulistica> o facendo richiesta all'ufficio tecnico all'indirizzo mail tecnico@grimolise.it oppure ancora richiedendola scrivendo una email a segreteria@grimolise.it ovvero telefonando al Servizio Clienti – numero verde commerciale [0874 1919702](tel:08741919702) o componendo il numero 0874.1962843 da cellulare e dall'estero.

Domanda di apertura utenza idrica

1 Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato o persona delegata, deve formulare specifica richiesta di apertura nuova utenza alla Società presentando la documentazione prevista e sottoscrivendo il relativo contratto di somministrazione, nel quale è dichiarato dall'utente l'uso al quale la fornitura è destinata.

2. La documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura è disponibile presso gli Sportelli al pubblico, scaricabile dal sito internet del Gestore tramite il servizio di "Modulistica"

3. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- nel caso di fornitura ad uso **domestico**, se trattasi di:

- uso domestico residente;
- uso condominiale;
- uso domestico non residente.



In caso di utenza per uso domestico residenziale, inoltre, dovrà essere specificato il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire e il numero effettivo di componenti il nucleo familiare presso ciascuna unità ad uso abitativo. Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore, mediante autocertificazione, qualsiasi variazione intervenuta successivamente.

- Nel caso di fornitura ad uso **non domestico** la domanda deve almeno specificare le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessarie per dimensionare la fornitura e classificare correttamente la tipologia d'uso);

a) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;

b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;

c) l'autorizzazione edilizia;

d) i dati catastati dell'immobile;

e) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);

f) il codice di classificazione delle attività economiche ATECO in caso di utenze commerciali o industriali;

g) il codice univoco ufficio (CUU), il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), in caso di utenza ad uso pubblico;

h) il codice destinatario per la fatturazione elettronica, ove previsto;

i) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;

j) l'Autorizzazione allo scarico o l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dall'autorità competente;

k) in caso di richiesta di sola somministrazione idrica, per immobili non allacciati alla pubblica fognatura, occorrerà documentare o attestare la conformità del sistema di raccolta delle acque reflue domestiche al Piano di Tutela della Acque della Regione Molise.

4. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto a cura del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente alla esecuzione, posa e concessione servitù per l'esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti e all'allacciamento del servizio. In mancanza, occorrerà una autocertificazione da parte del richiedente di possedere i detti titoli con espresso esonero e manleva della Società da ogni responsabilità ed incombenza.

5. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione della tipologia di fornitura da erogare.

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, oltre al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (oneri di istruttoria), il richiedente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura.



6. La Società darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione contatore e/o attivazione del pozzetto sifone.

7. In caso di variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo (voltura), nel rispetto del relativo standard previsto dalla pro tempore vigente Regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII), la Società darà avvio alla fornitura dalla data della richiesta di voltura da parte dell'utente, se corredata di lettura di avvio della nuova fornitura.

8. Restano a carico dell'utente le spese relative all'imposta di bollo.

9. La Società provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale o mediante altra modalità resa disponibile dalla Società e richiesta dall'utente. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto tramite uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società o presso gli Sportelli commerciali presenti sul territorio gestito dalla Società.

Il Gestore si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità gli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allaccio possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Gestore provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

Voltura

Nel caso di contratto di fornitura ancora attivo (contatore aperto), la richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore (allegando foto) che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore provvede ad effettuare una lettura di verifica.

Se il Volturante è un Erede (per decesso dell'intestatario effettivo) non saranno addebitati costi, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi. La voltura deve avvenire entro un anno dal decesso dell'intestatario effettivo.



Subentro

Nel caso di contratto di fornitura già cessato (contatore chiuso), la richiesta di subentro prevede la riapertura del contatore nei tempi previsti dalla Carte dei Servizi in vigore. E' necessario fornire anche la lettura del contatore (Allegando Foto).

Art. 3 — Punto di consegna

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D. lgs. n. 18/2023 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete.

Art. 4 — Titolarità del contratto

L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di una presa per ciascuna utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile.

In caso di Amministrazione Condominiale, l'utenza potrà essere intestata anche all'Amministratore del Condominio.

Sulla base della tipologia costruttiva degli impianti si possono avere i seguenti casi;

- ciascun condomino e titolare di una utenza con proprio contatore;
- il condominio ha un unico contatore ed i singoli condomini hanno i contatori ripartitori per ciascun interno;
- le zone comuni del condominio sono dotate di proprio contatore; i condomini hanno un proprio contatore ripartitore.

L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allaccio (vedi art. 6) e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.

All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore, la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore.

Come indicato nell'atto di stipula, l'Utente potrà reperire copia del presente Regolamento e della Carta dei Servizi sul sito ufficiale del Gestore.,



Art. 6 — Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento

Nell'accogliere la domanda di allaccio il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. I lavori saranno eseguiti dal Gestore anche per il tramite di imprese dallo stesso individuate. In casi particolari il Gestore, su richiesta dell'utente può autorizzare l'esecuzione dell'allaccio direttamente da parte dell'utente stesso. In tal caso il Gestore si riserva di eseguire sopralluoghi tecnici per verificare la bontà dell'opera. Ad ogni modo può richiedere il rifacimento obbligatorio delle opere in caso di gravi inadempienze.

Le spese di allaccio saranno a carico del richiedente e pagate preventivamente all'esecuzione dei lavori. L'accettazione di tale preventivo ed il pagamento delle spese preventivate costituiscono a tutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Gestore. Qualora i costi di allaccio risultassero particolarmente onerosi si potranno saldare, ad insindacabile valutazione del Gestore, anche mediante inserimento nelle bollette successive.

La posizione della condotta di allaccio verrà realizzata secondo quanto indicato in fase di sopralluogo in linea di massima al confine tra pubblico e privato con accesso agevole al gruppo di misura dalla pubblica via.

Nel preventivo sarà sempre previsto il posizionamento del contatore all'esterno dell'abitazione da allacciare e pertanto i lavori avranno luogo solo in seguito alla realizzazione da parte dell'utente del relativo alloggiamento secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal Gestore.

Art. 7 — Durata del contratto di fornitura

Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stato stipulato e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito, se non sarà data disdetta da una delle parti, mediante PEC o lettera raccomandata. La disdetta da parte del Gestore deve essere adeguatamente motivata. La disdetta inoltrata nel corso dell'anno avrà effetto dalla chiusura del contatore e contestuale pagamento di tutte le somme dovute e restituzione del deposito cauzionale versato.

Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 — Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore entro



60 giorni dalla data di presunta chiusura del contratto e recarsi presso gli uffici del Gestore per la chiusura contabile dell'utenza.

Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa del periodo di fatturazione in corso.

In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, che dovrà dimostrare la titolarità all'utilizzo dell'immobile e la data di decorrenza di tale titolo.

In questo caso il precedente contratto potrà essere recesso d'ufficio ma l'attivazione della nuova utenza resta subordinata al pagamento delle quote fisse e dei consumi riconducibili al nuovo utente sulla base della recente legislazione in materia. In caso di decesso dell'intestatario la disdetta avverrà d'ufficio e i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto.

La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 9 — Tipo di utenze

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi e tipologie di fornitura ai quali corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione:

A. uso potabile ed igienico-sanitario:

a) *Uso domestico*: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro.

Tale tipologia si suddivide in: - *uso domestico residente*: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto, - *uso domestico non residente*: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo di non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto, *uso condominiale*: fornitura effettuata con unico contatore destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso o altre possibilità come indicato all'art 4. Nei soli casi in cui il Comune abbia autorizzato l'installazione dei relativi servizi igienici ovvero dichiarati agibile o abitabili i relativi immobili, l'uso domestico potrà essere concesso anche per locali con categoria catastale C2 (uso deposito) e/o C6 (uso autorimessa).

b) *Uso non domestico*: - *uso commerciale*: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti caratterizzati dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare d'impresa e fornitura destinata ad attività di prestazione di servizi commerciali, di



intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;

uso agricolo: fornitura destinata a imprese agricole (previa consegna di attestazione camerale o autocertificazione sostitutiva) che svolgono attività di florovivaistiche, frutticole, orticole, nonché fornitura destinata all'allevamento di animali;

uso industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un processo industriale che richiede l'uso di acqua potabile ai fini della produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati, di fornitura di servizi all'industria e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze.

La somministrazione del servizio di fognatura e depurazione concessa per l'uso industriale riguarda gli scarichi come classificati al successivo articolo 52

- c) *uso pubblico non disalimentabile***: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc.) e forniture per bocche antincendio;
- d) *uso pubblico disalimentabile***: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) diverse dalle precedenti; - *altri usi*: forniture occasionali e provvisorie quali in via esemplificativa e non esaustiva quelle indicate nei successivo comma 4.

Uso non potabile:

- e) artigianale, agricolo ed industriale**: riguarda la fornitura di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto b del presente articolo ovvero che non richiede acqua potabile (nel caso l'utenza sia allacciabile ad una rete non potabile);
- f) *antincendio***: riguarda specifiche derivazioni provviste di contatori a servizio di impianti antincendio muniti di apposita certificazione secondo la normativa vigente.

1. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.

2. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.

3. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde l'apposito profilo tariffario denominato "Altri usi": - cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Autorizzazione Edilizia per la realizzazione di opere pubbliche.,
svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.



4. La Società potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto l'apposito profilo tariffario denominato "altri usi":

e utenze temporanee - cantieri, circhi, fiere, eventi. Per queste ultime la durata, da computare in mesi interi, non può essere superiore a 3 anni.

Alla scadenza del contratto il gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga o di trasformazione in utenza di altro tipo di cui ai punti a), b) o c).

La somministrazione dell'acqua avviene di norma per gli usi di cui ai punti da a) a e); per tutti

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni permanenti, come specificate nel presente regolamento, sono vigenti anche per le erogazioni temporanee.

- Impianti antincendio

Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva, con applicazione della tariffa non domestica Artigianale e commerciale.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio.

L' Utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. È di totale pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche. I richiedenti, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tutti gli impianti antincendio dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore.

In caso di impianti a pioggia l'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibile con la rete distributiva in accordo a quanto stabilito dal Gestore. Gli impianti a bocca o ad idranti sono sottoposti alla seguente disciplina:

- a) l'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio (o dell'idrante) esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e/o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio.



- b) ai rubinetti delle singole manichette antincendio viene applicato dal gestore uno speciale sigillo; nel caso di incendio, entro sette giorni dall'evento, l'utente deve formalizzare al gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, in modo da provvedere ad una nuova sigillatura.
- c) al fine di verificare eventuali usi impropri, il gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio.

Art. 10 — Forniture particolari e speciali

Il Gestore si riserva la facoltà, previo pagamento di congruo deposito cauzionale, di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete.

La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

Art. 11 — Tariffe e corrispettivi

- a) Le tariffe di erogazione del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate e approvate da ARERA secondo quanto disposto in materia a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente.
- b) Il piano tariffario sarà predisposto garantendo il sostentamento economico e finanziario del Gestore con la copertura integrale dei costi effettivi del Servizio Idrico Integrato.
- c) Tutte le imposte, comunque dovute per legge o regolamento, inerenti alla fornitura ed i consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.
- d) In via transitoria, per tutti i nuovi utenti ovvero con contatore guasto o illeggibile, sarà previsto l'addebito di un consumo medio pari a 50 litri/abitante/giorno per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente, da ricalcolare e conguagliare alla prima fatturazione conseguente la prima lettura utile.

Tutti i corrispettivi dovuti dall'utente per prestazioni non ricomprese in tariffa sono esposti nell'allegato A al presente regolamento.

E' prevista un'A agevolazione Sociale (Bonus Idrico) per titolari di utenza idrica con determinati valori ISEE del nucleo familiare, secondo le disposizioni legislative vigenti (ARERA).

Art. 12 — Deposito Cauzionale



Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 ora ARERA, così come modificata dalla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013, all'atto della sottoscrizione del contratto, il Gestore può richiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale determinato in misura pari al valore medio per tipologia d'utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli utenti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette ed hanno un consumo annuo fino a 500 mc e per le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale (bonus sociale idrico), secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'ARERA e l'eventuale differenza è riportata in bolletta. Detta cauzione deve essere restituita in bolletta entro il termine di trenta giorni dalla cessazione del contratto, previa verifica dell'assenza di insoluti, maggiorata degli interessi legali maturati a partire dalla data di versamento fino alla data di riaccredito nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti dalla Carta del SII. Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dalla citata Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 e s.m.i., tra cui la fideiussione. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso la Società, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti.

Art. 13 — Divieto di subfornitura

È vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Gestore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

Art. 14 — Sospensione o revoca della fornitura

È vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Gestore e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura. In caso di morosità da parte degli utenti il Gestore applicherà le procedure previste dalla vigente legislazione in materia (delibera Arera n. 311/2019/R/idr del 16/7/2019).

Art. 15 — Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti.

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore installati presso l'utenza stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

- segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;



- intervenire per riparare eventuali guasti all'allaccio in proprietà privata anche se a monte del contatore entro 20 giorni dalla data di segnalazione del Gestore.
- ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- effettuare l'autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Gestore;

L' Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.

È fatto espressamente divieto di:

- collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

Art. 16 — Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo contatore

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere il punto di consegna, soprattutto nelle parti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare, dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali danni al contatore.

In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal danneggiamento del gruppo contatore.

Art. 17 — Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.

Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Gestore dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

Sovrappressioni: il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi



automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

Torbidità: il Gestore non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Gestore una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.

Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

Art. 18 — Sopralluoghi e verifiche

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore stesso.

Il Gestore si riserva di addebitare all'Utente il costo del sopralluogo qualora le cause risultino non imputabili al Gestore (Vedi allegato A).

CAPITOLO II - ALLACCI - APPARECCHI DI MISURA

Art. 19 — Allacciamento

Si intende per allaccio l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allaccio la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore.

Il Gestore procede all'allaccio alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento.

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allaccio, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.

Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)



I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate possono essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, solo se provviste di apposite valvole di intercettazione e di ritegno.

Tutte le acque provenienti da approvvigionamenti autonomi, qualora confluenti nella pubblica fognatura, dovranno essere dotate di un misuratore atto a individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie. Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

L'utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua. La riserva d'acqua dovrà essere ubicata in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto e privo di luce naturale, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodico.

Tali serbatoi dovranno essere realizzati esclusivamente mediante l'impiego di materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di apposito organo necessario alla realizzazione della chiusura ermetica, dovranno essere dotati di aeratore con idonea barriera anti-insetti, nonché di scarico di fondo e di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata; la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione.

La bocca d'alimentazione dovrà essere al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua dovuti a cattiva manutenzione, malfunzionamento dell'impianto di accumulo e/o qualsiasi altra possibile causa di degradazione della qualità dell'acqua accumulata.

Ogni responsabilità è da imputarsi al proprietario e/o utente dell'impianto di accumulo.

Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'installazione di appositi misuratori in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

L'installazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.



Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese del Gestore, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria. L'utente può chiedere, a sua spese, una diversa collocazione del misuratore.

Art. 20 — Collocazione del contatore

Ogni allaccio dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- rubinetto di arresto di monte;
- contatore con sigillo;
- rubinetto di arresto di valle;
- riduttore di pressione;

Tutti i dispositivi sono obbligatori, ad eccezione del riduttore di pressione che potrà essere prescritto dal Gestore a secondo della pressione idrica di allaccio.

Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro), fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, potrà essere installato dall'Utente solamente a valle del rubinetto di arresto di valle.

Ogni dispositivo posto a valle del rubinetto di arresto di valle è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per l'installazione e la manutenzione.

Il contatore sarà collocato di norma all'esterno delle abitazioni in posizione concordata con il Gestore, e sarà posto sul confine di proprietà in apposita cassetta inox o nicchia o pozzetto, adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici.. Nei casi di nuova realizzazione dell'impianto idrico o di manutenzione straordinaria sia dell'impianto che dell'immobile, si fa obbligo all'utente di installare o spostare i relativi contatori che debbono essere collocati lungo il confine di proprietà dell'Utente, entro una nicchia, cassetta od altro riparo, in sito sgombro e pulito, non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso.

Art. 21 — Proprietà degli allacci

La proprietà degli allacci realizzati è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allaccio posta a monte del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l' Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

Proprietà delle tubazioni

Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore. Fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al fine di servire altri utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietà privata dell'utente.



Il gruppo misuratore con il contatore e le saracinesche di arresto, dovranno essere posati in genere in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrabile.

Il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il gruppo misuratore. In caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dotati di gruppo misuratore (contatore) posto in proprietà privata, il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il limite stradale della proprietà comunale.

Nel caso di perdita su condotta di proprietà del Gestore che incide su proprietà privata prima del contatore, l'utente è tenuto a provvedere a proprie spese alla riparazione della perdita entro 20 gg dalla segnalazione.

L'utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell'utente.

Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 22 — Oneri di allaccio

I nuovi allacci saranno realizzati esclusivamente ed integralmente dal Gestore con personale proprio o tramite impresa esterna da questi incaricata, indipendentemente dalla posizione del contatore. All'Utente sarà richiesto un contributo di allaccio da quantificare in funzione del diametro della tubazione, della distanza dalla tubazione principale, dalla superficie stradale. I lavori saranno eseguiti dopo la restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione da parte dell'Utente ed il relativo pagamento da dimostrare con ricevuta del versamento intestato al Gestore. La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegnano il Gestore alla fornitura dell'acqua, che sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 23 — Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allaccio, qualunque ne sia il motivo, il Gestore addebiterà al richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale stesso, nonché i costi di



preventivazione, emettendo la relativa fattura, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 24 — Oneri di manutenzione

La manutenzione sulle tubazioni di allaccio fino al contatore compreso sarà effettuata dal Gestore a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.

Il gestore si riserva la facoltà di spostare il contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentive e/o di lettura del contatore. Il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore.

Art. 25 — Disposizioni varie

Gli allacci esistenti in derivazione dalla condotta principale, anche se eseguiti dai privati, rientrano nella manutenzione a carico del Gestore, con responsabilità in solido delle utenze interessate qualora, sulla base di comprovati elementi tecnici legati ad una messa in opera non a regola d'arte di tali allacci da parte dei privati, il Gestore dovesse procedere al rifacimento integrale degli stessi, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allaccio e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà.

In particolare, l'utente non potrà impedire al Gestore di effettuare la riparazione di perdite sull'allaccio, anche eventualmente nella porzione ricadente su suolo privato.

Art. 26 — Contatori — Manutenzione

I contatori, compresi quelli esistenti, sono di proprietà del Gestore che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.

Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato anche entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento. Nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Il Gestore potrà procedere allo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere



alla sostituzione di quanto non idoneo. Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'Utente secondo la vigente tariffa.

Art. 27 — Custodia dei contatori

L' Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori.

Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora il personale dipendente del Gestore accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.

Il Gestore può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.

Art. 28 — Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Gestore. L'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori e il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il gestore potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore, con oneri a totale carico dell'utente.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

Art. 29 — Usi impropri della Risorsa

Definizione della procedura per l'individuazione e la regolarizzazione dei prelievi non conformi al regolamento del servizio idrico integrato vigente. Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi:

- a) sigilli manomessi, anche senza prelievo abusivo;
- b) spostamento non autorizzato del misuratore;
- c) manomissione e rottura del contatore, anche senza prelievo abusivo;
- d) presenza di by pass su condotta fornita di misuratore;



- e) inversione del misuratore;
- f) prelievo abusivo da bocca antincendio;
- g) perdita
- j) utilizzo diverso da quello indicato nel contratto.
- k) Cessione a terzi senza esplicita autorizzazione del gestore ed alle condizioni e modalità dallo stesso ufficio stabilite.

E' fatto divieto di prelevare acqua senza un regolare contratto o allacciandosi senza l'intervento del gestore sulla rete idrica, di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli consentiti dal regolamento, di prelevare l'acqua senza un idoneo contatore o di prelevarne, anche parzialmente, mediante presa a monte del contatore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dal Gestore della stessa.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura e con le modalità in esso specificate. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; anche tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Si considera Uso Improprio anche l'allaccio alla rete fognaria in assenza di regolare contratto. L' Utente che deve eseguire eventuali lavori è obbligato a informarsi presso il Gestore ed altri competenti uffici preposti sull'esatta ubicazione delle condutture stradali e delle reti idriche ed altri servizi, affinché non siano recati danni alle stesse.

I prelievi abusivi accertati sono assoggettati al rimborso dell'acqua consumata, al rimborso delle spese sostenute per ricerche e accertamenti ispettivi, al rimborso dei danni sulle condotte di adduzione, al rimborso dei costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del relativo alloggiamento e di ogni altro adeguamento impiantistico. Per l'importo dei costi e delle penali applicabili si rinvia al disposto successivo.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il gestore ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

La riparazione sarà ovviamente, eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Nel caso di uso differente da quello autorizzato nel contratto o la modifica d'uso successiva alla stipula del contratto e non comunicata, ovvero i casi di mancata comunicazione del subentro da parte del reale utilizzatore del servizio, l'utente deve saldare il consumo pregresso alla tariffa corretta per la tipologia d'uso effettiva e si applica la penale prevista, oltre i normali costi di verifica e istruttoria.

Nei casi di uso del servizio senza contratto, o senza Nulla Osta all'allaccio in fognatura o comunque di prelievo non autorizzato effettuato con qualsiasi mezzo e/o artificio perpetrati dal titolare del contratto, o i casi rottura dolosa o inversione del contatore



l'utente è tenuto a pagare il corrispettivo del consumo pregresso e viene applicata la penale prevista nel Regolamento oltre ad eventuale rimborso spese di ricerca e costi di verifica e istruttoria.

Le precedenti elencazioni sono puramente esemplificative: nelle relative casistiche andranno fatte confluire tutte le violazioni che possano essere considerate simili, in particolare riguardo all'elemento soggettivo che le contraddistingue.

CAPITOLO III - RILEVAZIONE DEI CONSUMI - CALCOLO DEI CORRISPETTIVI - MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 30 — Rilevazione dei consumi

- a) Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail, portale web, autolettura). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente. Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata due volte all'anno.
- b) È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato o inviato al domicilio dell'utente, ovvero via portale Web. Quando richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria.
- c) Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.
- d) In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, in attesa di acquisire delle letture valide.

Art. 31 — Contatori multiutenza e promiscui



Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato.

Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza. In tale caso verrà sottoscritto un unico contratto in seguito al quale i consumi saranno addebitati mediante l'emissione di una unica fattura intestata al soggetto che avrà sottoscritto il contratto stesso.

I proprietari, qualora provvedano al rifacimento integrale dell'impianto o alla straordinaria manutenzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di alimentazione per consentire la posa di un contatore per ciascuna utenza.

Art. 32 — Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, accertata mediante certificazione tecnica del dipendente o persona incaricata dal Gestore del sopralluogo a seguito di apposita richiesta dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato nell'art. 11 comma d).

Tale disposizione si applica anche per le ipotesi di perdite occulte certificate dall'Ufficio Tecnico all'esito del sopralluogo disposto su richiesta dell'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'Utente, ed in carenza degli elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media di casi analoghi.

Art. 33 — Guasti ai contatori ed accessori

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Gestore.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

Art. 34 — Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può richiedere la verifica al Gestore che dispone le opportune verifiche.

Il gestore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di qualità contrattuale previsti dall'Autorità. L'utente può richiedere controlli in contraddittorio ai sensi dell'art5 del Decreto MISE 155/2013. Si tratta di controlli effettuati dalla Camera di Commercio competente per territorio a cui debbono essere richiesti. (Rif. ARERA Atto 218/2016/R/idr art. 6.).



L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente se presente. Nel caso che la verifica dimostri un regolare funzionamento (errore di indicazione percentuale entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%) il Gestore provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi i consumi di utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal funzionamento. In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico dell'Utente.

Se invece la verifica comprova il regolare funzionamento del contatore (errore di indicazione percentuale oltre i limiti di tolleranza del più o meno 5%) il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

Art. 35 — Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore

Di norma, è considerato eccessivo un consumo rilevato superiore al 200% del consumo medio degli ultimi due anni antecedenti la rilevazione dell'anomalia. Per il calcolo del consumo medio si fa riferimento all'art 10 Allegato A Delibera Arera 609/21/R/IDR.

Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 32 del presente Regolamento, il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie fermo restando l'obbligo del gestore di adottare i meccanismi di tutela previsti dalla citata delibera Arera 609/21/R/IDR.

Art. 36 — Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o da suo incaricato.

La fatturazione avverrà con cadenza semestrale, quadrimestrale o trimestrale in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità e precisamente.

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui superiori a 1000 mc;

La quota fissa sarà fatturata in rate, pertanto, il periodo iniziato sarà computato per intero.



La fattura sarà calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo presunto, qualora la fatturazione fosse in acconto o nel caso di lettura non eseguita.

La fatturazione, comprensiva dei corrispettivi per fognatura e depurazione, se dovuti, è effettuata con periodicità modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari.

La fattura costituita secondo la legislazione di settore vigente (ARERA) e conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci: • quote fisse riferite alla categoria di utenza; • tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria applicata, comprensiva delle quote di eccedenze, se presenti; • eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione; • tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore; • eventuali addebiti per sospensione e riattivazione del servizio; • recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore; • oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 20 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento.

In casi particolari potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il Gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Gestore stesso sulla base della normativa vigente.

Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente convenzionato con il Gestore.

Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore. In ogni caso le interruzioni del servizio ed eventuali indennizzi da corrispondere sono regolati dalla delibera Arera 917/2017 e ss.mm.ii.

Norme transitorie.

Per tutte le utenze prive di contatore, ma regolarmente allacciate all'acquedotto è previsto in via transitoria il pagamento di un consumo mensile forfettario, come indicato nell'art. 11 del presente Regolamento, che verrà fatturato in dodicesimi e pertanto il mese iniziato sarà computato per intero.

Il Gestore predisporrà un programma per la progressiva installazione di un contatore presso ciascuna utenza, operando nei tempi più rapidi compatibilmente con l'effettivo numero di contatori di cui sarà accertata la mancanza. Gli utenti non potranno pretendere l'installazione in tempi diversi da quanto programmato dal Gestore.



L' Utente ha pertanto l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso alla proprietà ed al fabbricato nonché di autorizzare l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla posa del contatore.

Art. 37 — Mancato pagamento

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento in 20 giorni dalla data di emissione. In caso contrario l' Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.

In ogni caso, in difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di tardato pagamento pari al tasso di interesse legale per gli effettivi giorni di ritardo.

Il Gestore, in caso di mancato adempimento, invia all'Utente, mediante raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente alla prima fatturazione massiva.

Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Gestore il ritardato ricevimento della bolletta o, a seguito di ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa.

La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della bolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell'Utente medesimo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal gestore.

Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.

Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti determinerà l'avvio della procedura di recupero credito dettagliatamente descritta nell'allegato B al presente regolamento.

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 38 — Prescrizioni e collaudi



L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza dell'Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.

Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi del DM 37/08 (ex L. 46/90).

Art. 39 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. E inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti.

Art. 40 — Impianti di Pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

Art. 41 — Serbatoi

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.



Art. 42 — Modifiche degli impianti

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento, a proprie spese, le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il contatore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 43 — Danni e responsabilità

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

Art. 44 — Vigilanza

Il Gestore ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto.

In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art 45 — Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

Art 46 — Prescrizioni generali

L' Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a



provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 47 — Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi già specificatamente previsti, _il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:

- l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso;
- non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
- quando sia impedito l'accesso al personale del Gestore per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
- siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
- siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Gestore;
- all'utente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del contratto;
- in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.

Per talune delle suddette ipotesi e previo sopralluogo dell'Ufficio preposto circa la fattibilità tecnica dell'intervento, il Gestore si riserva di procedere alla riduzione del livello di pressione della fornitura in luogo della sospensione della fornitura stessa.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

Art. 48 — Reclami

L' Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

Art. 49 — Sanzioni

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Gestore regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente.



In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Gestore provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 50 — Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l' Utente è competente esclusivamente il Foro di Campobasso.

ALLACCI FOGNARI

CAPITOLO V - NORME GENERALI

Art. 51 — Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell' Ambito Molise gestito dalla società Grim Scarl, la raccolta il convogliamento e lo smaltimento delle acque o liquami di rifiuto provenienti da insediamenti civili in pubblica fognatura.

Il regolamento è redatto alla luce delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii. nonché norme dettate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Molise "Direttiva scarichi" (art. 121 del D.Lgs 152/2006) adottato dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 139 dell' 11/04/2016.

Art. 52 — Obbligo di Allaccio alla pubblica Fognatura

Tutti gli scarichi di acque o liquami di rifiuto provenienti da insediamenti civili di qualsiasi dimensione, anche quando tali insediamenti prospettino solo in parte su strade o spazi



pubblici o di uso pubblico percorsi dalla fognatura comunale, devono essere allacciati a quest'ultima.

Per gli insediamenti produttivi la Grim si riserva l'autorizzazione all'allaccio in fognatura previa valutazione singola ed eventuali analisi delle acque da scaricare.

Appena eseguiti gli allacci, i pozzi neri, le fosse settiche e simili impianti esistenti dovranno essere soppressi a spese dei proprietari.

Nelle aree non ancora servite dalla rete comunale di fognatura è fatto obbligo dare recapito alle acque nere in vasca a tenuta stagna (pozzi neri o Vasche Imhoff) sulla base delle indicazioni fornite dal PTA su richiamato.

La gestione da parte dell'utente di dette opere si rimanda alle indicazioni dettate dal PTA. Qualora tali aree venissero servite dalla rete comunale di fognatura è fatto obbligo ai titolari di scarichi di immettere, a proprie spese, gli scarichi stessi nella rete entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione dei lavori di posa della fognatura e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente regolamento, presentando regolare preventiva domanda di autorizzazione allo scarico.

Art.53 — Scarichi Vietati

È assolutamente vietato immettere nella fognatura qualsiasi materiale o sostanza che possa danneggiare i manufatti, ostruirli comunque impedirne il perfetto funzionamento. Lo scarico in pubblica fognatura è regolato dal Dlgs 152/06. Sez. III – Allegato5- parte 3° Tab 3.

Art.54 — Scarichi Ammessi e loro Classificazione

Gli scarichi ammessi alla fognatura sono solo gli scarichi provenienti da utenze civili. Per scarichi provenienti da utenze civili si intendono gli scarichi che raccolgono e convogliano le acque provenienti da lavandini, bagni, lavatoi, servizi igienici (pubblici e privati) ed in generale da depositi inquinanti di natura organica prodotti da insediamenti tipicamente residenziali.

Non sono ammessi alle fognature gli scarichi diretti provenienti da insediamenti produttivi a meno che gli stessi siano dotati di impianto di trattamento e l'effluente rispetti i limiti previsti dal Dlgs 152/06 Sez. III – Allegato5- parte 3° Tab 3 e ss.mm.ii. per l'accettabilità in pubblica fognatura.

Art. 55 — Autorizzazione degli Scarichi

Tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalla Società Grim competente al controllo.

Art. 56 — Divieto di Diluizione degli Scarichi Inquinanti

È assolutamente vietato diluire le acque di scarico, allo scopo di far rientrare gli indici di inquinamento di dette acque nei limiti di accettabilità prescritti dalla legge.



Art. 57 — Domanda di nuovo Allaccio alla Fognatura

I proprietari dovranno presentare la domanda di allaccio alla fognatura su apposito modulo predisposto dal Gestore.

Per i nuovi insediamenti :

Al modulo dovrà essere allegato autorizzazione edilizia, corredata dal progetto delle opere di fognatura, per la raccolta, per il convogliamento ed allacciamento degli scarichi provenienti dall'insediamento in progetto.

In particolare, per nuovi allacci alla pubblica fognatura l'Utente deve predisporre la seguente documentazione,

- Relazione tecnica con calcolo idraulico della portata di acque reflue scaricate con l'indicazione del numero di abitanti equivalenti che si intendono allacciare;
- progetto di allaccio in fogna firmato da un tecnico abilitato;
- il progetto deve essere presentato presso l'ufficio tecnico Grim;
- Grim esaminerà il progetto e darà il Nulla osta alla esecuzione dell'allaccio.
- incarico formale ad un tecnico abilitato per le attività di Direzione Lavori sottoscritto da quest'ultimo per accettazione.
- nel caso in cui il Gestore ritenga l'allaccio di lieve entità può accettare direttamente una dichiarazione di corretta posa in opera da parte delle ditte nominate dal richiedente riservandosi il gestore di eseguire le dovute verifiche.

Al termine dei lavori il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori dovrà redigere il Certificato di Ultimazione dei Lavori in cui attesterà la conformità dei lavori eseguiti con il progetto di allaccio in fogna.

Quanto previsto al comma precedente vale anche per insediamenti già esistenti e non ancora allacciati alla rete comunale e per quelli di diversa destinazione, ampliamenti e ristrutturazioni.

Per le abitazioni singole provviste di rete idrica e fognaria:

Oltre allo stampato occorre una planimetria con indicato il percorso della nuova fognatura da realizzare, il diametro della condotta e la pendenza oltre il punto di allaccio alla fognatura comunale.

Abitazioni isolate sprovviste di rete fognaria

Le abitazioni isolate dotate di acqua potabile ma sprovviste di rete fognaria dovranno dotarsi di pozzi neri o vasche Imhof. Le caratteristiche dovranno essere conformi alle disposizioni del Piano di Tutela della Acque " Direttiva scarichi" (art. 121



del D.Lgs 152/2006) adottato dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 139 dell' 11/04/2016.

Insedimenti civili per i quali è impossibile l'allacciamento alla rete fognante e sono provvisti di approvvigionamento idrico.

E vietato l'uso dei pozzi neri, di mere vasche di sedimentazione o di mere fosse settiche, ai fini della depurazione autonoma.

Per gli insediamenti di nuova costruzione è obbligatoria la posa di una fossa tipo Imhoff per quelli già esistenti dovranno adeguarsi, per quanto possibile alle disposizioni impartite dalle autorità locali.

In particolare, occorre la seguente documentazione:

- Relazione tecnica con calcolo idraulico della portata di acque reflue scaricate con l'indicazione del numero di abitanti equivalenti che si intendono allacciare e di dimensionamento della vasca Imhoff ;
- il progetto deve essere presentato presso l'ufficio tecnico Grim;
- a monte e a valle della fossa settica dovrà essere installato un pozzetto di controllo per il prelievo delle acque.
- Grim esaminerà il progetto e darà il Nulla osta alla esecuzione dell'allaccio.
- incarico formale ad un tecnico abilitato per le attività di Direzione Lavori sottoscritto da quest'ultimo per accettazione.

Al termine dei lavori il tecnico incaricato e/o l'impresa dovrà redigere il Certificato di Conformità dei Lavori in cui attesterà la conformità dei lavori eseguiti con il progetto di allaccio in fogna.

Insedimenti civili superiori a 50 vani

Gli insediamenti civili superiori a 50 vani o 5.000 mc., per quelli industriali, turistici o altri che possono determinare fenomeni di inquinamento ecologico-ambientale, per i quali è impossibile l'allacciamento alla rete fognante, è obbligatorio l'installazione di un idoneo impianto di depurazione munito di certificato di collaudo.

Art. 58 — Opere di allaccio in Sede Stradale

L'esecuzione degli allacci in sede stradale alla pubblica fognatura, al limite di proprietà, viene effettuata direttamente dal richiedente previa autorizzazione del Gestore.

È vietato ogni e qualsiasi intervento privato sulla pubblica fognatura. È inoltre vietato posare nel suolo del demanio stradale condotte od altri manufatti di fogne private. Di regola in sede stradale dovrà essere posata solo la tubazione di scarico compresa tra il pozzetto del collettore comunale ed il limite di proprietà dell'utente.



Art. 59 — Proprietà delle Opere di Allaccio

Le opere di allaccio alla pubblica fognatura su strada pubblica restano di esclusiva proprietà del Gestore che per esigenze di servizio potrà disporre anche per altre immissioni.

Art. 60 — Manutenzione degli Allacci

Tutte le opere di manutenzione degli allacci, dopo la presa in carico da parte del Gestore , limitatamente alla parte di proprietà comunale, saranno eseguite direttamente con spesa a carico del Gestore.

Qualora però in sede di esecuzione di opere si constati che il danno sia stato causato da cattivo uso o manomissioni da parte dell'utente all'allaccio stesso, la relativa spesa è posta a carico dell'utente interessato.

Art. 61 — Rifacimento delle Opere di Allaccio

In caso di ristrutturazione o rifacimento dei condotti fognari urbani il Gestore provvederà alla immediata esecuzione delle opere, in sede stradale, di adeguamento o ricostruzione degli allacci privati.

Tali opere, nel caso in cui gli allacci preesistenti risultassero costruiti in difformità alle prescrizioni del presente regolamento, saranno a carico dei proprietari interessati che dovranno versare al Gestore la quota stabilita nell'apposito articolo per i nuovi allacci.

Art.62 — Modifiche agli Allacci

Qualora si rendesse necessario introdurre modifiche ad allacci già eseguiti od in corso di esecuzione, senza preventiva autorizzazione di cui all'art.55, la relativa spesa sarà posta a totale carico del proprietario dell'immobile.

Art. 63 — Pluviali

Ove sorgesse la necessità dello scarico delle acque piovane nella pubblica fognatura, per i pluviali di facciate delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fognatura stradale e senza interposizione di sifone.

I pluviali dovranno essere di sezione ed in numero sufficiente a smaltire tutta l'acqua piovana dei tetti.

Gli imbocchi dei canali di gronda nei pluviali dovranno essere muniti di opportuna rete al fine di impedire l'entrata di corpi estranei.

E vietato introdurre in questi pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dalla copertura.



Art 64 — Strade Private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti gli stabili fronteggianti strade private. Queste dovranno essere dotate di fognatura a cura e spese di chi provvede alla manutenzione delle strade stesse.

Art. 65 — Obbligo di Sollevamento dei Liquami di Scarico

Quando le opere di raccolta dei liquami di scarico dei privati sono interrate ad un livello inferiore al piano stradale, i proprietari titolari degli scarichi hanno l'obbligo di predisporre gli opportuni impianti di sollevamento dei loro scarichi e di adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare rigurgiti ed altri inconvenienti similari.

Art. 66 — Prescrizioni Tecniche per gli Allacci

Per l'immissione nella fognatura urbana si dovranno utilizzare, ove esistono, gli imbocchi allo scopo predisposti.

Dietro richiesta dell'interessato il Gestore fornirà tutte le indicazioni necessarie alla compilazione dello specifico progetto. .

Gli allacci saranno realizzati con tubazioni in PVC pesante per fognatura del tipo a norme UNI 7443/75 - Serie 302 o in alternativa tubo corrugato.

Art. 67 — Documentazione Tecnica da Allegare alla Domanda di Autorizzazione all'Allaccio alla Fognatura Comunale.

La domanda di autorizzazione all'allaccio alla rete pubblica di fognatura deve essere corredata dai seguenti documenti:

relazione tecnica contenente:

- la portata scaricata, il numero di persone servite e la natura degli scarichi;
- planimetria in scala 1:500 indicante la rete di fognatura mista o nera nonché eventuale impianto previsto prima della immissione nel recapito finale (fognatura comunale, acqua superficiale);
- qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio il richiedente dovrà allegare il progetto completo del suddetto impianto con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento
- schema di allaccio alla fogna recante quote e pozzetti esistente dove allacciarsi.

La documentazione tecnica suddetta dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Art. 68 — Autorizzazione allo Scarico e Suoi Limiti

A seguito di approvazione del progetto di fognatura, verrà emessa dal Gestore l'autorizzazione allo scarico provvisoria e si procederà, nei modi previsti dall'art. 58, alla esecuzione delle opere.



Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto presentato ed approvato di cui all'art. 68.

L'autorizzazione definitiva allo scarico nella fognatura pubblica viene rilasciata, dopo l'esecuzione e la verifica delle opere, limitatamente allo stabile o parte di esso per il quale è stata richiesta

Non potranno quindi essere allacciate altre porzioni dello stesso stabile e tanto meno altri stabili anche se facenti parte della stessa proprietà, senza aver ottenuto anche per questi, la specifica autorizzazione.

Art. 69 — Responsabilità e Danni

Il proprietario o il legale rappresentante del complesso civile è il solo responsabile verso il Gestore dei danni che potrebbero essere provocati dal mancato rispetto delle norme del presente regolamento.

Gli eventuali danni così causati sono a totale carico dei privati su valutazione insindacabile del Gestore.

Il gestore si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per modifiche normative o per esigenze di servizio.

CAPITOLO VI - PRESCRIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

Art. 70 — Prescrizione Edilizia

Ogni opera della fognatura interna degli stabili di nuova costruzione è soggetta, oltre alle norme del presente regolamento, anche alle disposizioni di quelle Edilizie e di igiene.

Deve essere, altresì, previsto tutto quanto può interessare il regolare funzionamento della fognatura.

Art. 71 — Prescrizioni Tecniche

Nella costruzione della fognatura interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti ed accorgimenti necessari ad evitare eccessi di pressione e di velocità nelle tubazioni. Queste dovranno essere capaci di sopportare la pressione di una colonna d'acqua che superi di due metri di altezza dell'immissione più elevata.

Le tubazioni dovranno essere costruite con materiali levigati, resistenti al calore, alla rottura e all'attacco di soluzioni leggermente acide o basiche.

Le tubazioni debbono essere munite di tappi e serra tappi a perfetta tenuta dello stesso materiale per le ispezioni visive delle condotte.

I tubi collettori devono essere posati con pendenza costante, giuntati a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alla sovrappressione precedentemente descritta e comunque all'eventuale sovraccarico della rete stradale.

I giunti dovranno consentire i consueti assestamenti.



Nei sotterranei le tubazioni potranno essere sostenute con tiranti a soffitto o con mensole a parete; in ogni caso si metterà a sostegno adeguato ogni giunto, tale da impedire qualsiasi assestamento anomalo.

Diversamente potranno essere collocate in apposite incassature nel muro e nel pavimento, purché facilmente ispezionabili.

Tutti gli apparecchi collegati con la rete di fognatura devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone la cui immersione non dovrà essere minore di cm. 3.

Il collettore finale di una fognatura interna verrà collegato alla tubazione di allaccio posta in sede stradale, con l'interposizione di tre pezzi speciali in PVC collocati in apposita cameretta (giunto a squadra, sifone, giunto semplice a 45 °). Di norma tale cameretta sarà costruita nella proprietà privata al confine con la proprietà pubblica e dovrà essere accessibile per le ispezioni.

Art.72 — Livello Scarichi

Nessuno degli apparecchi scaricanti nella fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore all'estradosso del manufatto della fognatura.

Art. 73 — Obbligo al Mantenimento degli Impianti

Nessuno dovrà manomettere, danneggiare o distruggere, sia dolosamente che per negligenza o incuria, qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Gestore.

Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo e impregiudicato il diritto del Gestore di revocare il permesso di scarico.

CAPITOLO VII - ONERI - DIRITTO DI ALLACCIO - TARIFFE

Art. 74 — Oneri di Allacciamento

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento delle reti private alla pubblica fognatura e conseguente ripristino delle opere stradali sono a totale carico della ditta richiedente.

All'accettazione della domanda di autorizzazione e di allaccio il richiedente preciserà che procederà direttamente, secondo le modalità stabilite all'art.57 del presente regolamento, alla esecuzione delle opere.

Inoltre per ogni allaccio al pozzetto comunale verrà richiesto il versamento di una somma da Euro **300** (trecento) a Euro **500** (cinquecento), valutata dall'ufficio tecnico in proporzione dell'entità delle opere da ripristinarsi, *a titolo cauzionale, la quale sarà restituita*, ad avvenuto accertamento da parte del Gestore della regolare realizzazione dell' allaccio. Detto deposito può essere sostituito con fidejussione bancaria o polizza assicurativa.



Se i lavori di allacciamento sono effettuati, per casi particolari, direttamente dal Gestore, il richiedente verserà l'importo risultante dal computo metrico estimativo dell'Ufficio Tecnico, relativo alle opere di allaccio, oltre al predetto canone fisso per ogni utente.

L'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Comune determina, per il richiedente, l'incondizionata accettazione dell'onere di allaccio notificatagli a consuntivo.

E previsto, comunque, il conguaglio tra spesa preventiva e quella a consuntivo dei lavori di allaccio.

Il mancato versamento delle eventuali somme a consuntivo, a carico del richiedente, entro 30 gg. dalla notifica, può determinare la revoca dell'autorizzazione all'allaccio.

Art. 75 — Entrata In Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Grim Scarl.

Art. 76 — Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L' Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 77 — Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione. I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in atto.

Per quanto riguarda le modalità ed i criteri di riscossione delle fatturazioni, il presente Regolamento disciplina le fatturazioni e le modalità e tempistiche di emissione relative ai ruoli idrici 2022 e seguenti. Alle fatturazioni relative ai ruoli degli anni precedenti al 2022 si applicano le modalità e tempistiche di cui al regolamento previgente approvato dai rispettivi consigli comunali.



ALLEGATO A - Costi per prestazioni accessorie

A1	Attivazione utenza	Utenza Domestica	€ 50,00
A2	Attivazione utenza	Utenza non Domestica	€ 90,00
A3	Modifiche contrattuali		€ 30,00
A4	Voltura	Utenza Domestica	€ 30,00
A5	Voltura	Utenza non Domestica	€ 50,00
A6	Subentro	Utenza Domestica	€ 50,00
A7	Subentro	Utenza non Domestica	€ 60,00



A8	Voltura Eredi		gratuita
B1	Deposito Cauzionale	Utenza Domestica	€ 50,00 (1)
B2	Deposito Cauzionale	Utenza non Domestica	€ 100,00 (1)
C	Sopralluogo Tecnico		€ 100,00
DI	Allacciamento idrico		A seguito preventivo
D2	Allacciamento idrico temporaneo (altri usi)		€ 150,00
D3	Allacciamento fognario		A seguito preventivo
E	Verifica metrica contatore	Escluso contatori guasti	€ 50,00
FI	Sospensione erogazione per morosità		€ 50,00
F2	Riattivazione erogazione		€ 30,00
GI	Manomissione impianti		€ 200,00
G2	Prelievo abusivo di acqua	Oltre consumo stimato	€ 1.000,00

(1) Il deposito cauzionale non è dovuto dalle utenze che stabiliscono di pagare le fatture con addebito automatico in conto corrente. Dopo il primo anno l'ammontare del deposito viene rideterminato e posto pari al corrispettivo medio trimestrale dell'anno precedente.

ALLEGATO B Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità.

Premesse

Al fine di far fronte all'elevato livello di morosità riscontrato da GRIM nello svolgimento dell'attività concernente l'espletamento del servizio idrico integrato, si rende necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace l'azione di recupero dei crediti vantati, ferma restando la necessità operare senza incorrere nel rischio di compiere "pratiche commerciali scorrette".



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 una pratica commerciale si definisce scorretta " se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ".

La gestione del SII assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse pubblico: l'approvvigionamento della risorsa idrica, di carattere essenziale, e la tutela della medesima in chiave di protezione ambientale. In considerazione dell'obbligo da parte del Gestore di gestire il SII in condizioni di equilibrio economico e finanziario (articolo 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e artt. 149 e 151 del Decreto Legislativo n. 152/06), il pagamento del servizio alla tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi operativi anche la quota di ammortamento degli interventi di competenza dell'esercizio, deve consentire di disporre dei mezzi finanziari per la gestione stessa del SII, inclusa anche la auspicabile realizzazione degli investimenti, realizzando la duplice funzione di interesse pubblico sopra individuata.

In questo quadro, la tutela dei crediti commerciali realizza, dunque, una peculiare convergenza degli interessi del soggetto gestore e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto peculiari forme di tutela del credito, consentendo, in particolare, al gestore del SII di agire in autotutela, con la sospensione del servizio di fornitura d'acqua mediante distacco (Delibere ARERA in merito). Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente "). Lo stesso codice civile all'art. 1565 prevede che: " Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso ... ". L'obiettivo che si prefigge il presente documento è quello di definire una rigorosa procedura interna che impedisca di operare in modo non uniforme e scoordinato, ingenerando confusione nell'utenza.

B 1. Informazione, solleciti e diffide propedeutiche al distacco

L'art. 37 del regolamento di distribuzione prevede che espressamente che " Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti determinerà l'avvio della procedura di recupero credito ... ".

Tutta l'attività di recupero credito deve essere improntata ai principi di diligenza professionale, al fine di permettere al consumatore medio l'accesso alle informazioni necessarie a consentirne l'autodeterminazione dei propri comportamenti.



In particolare, tutti gli utenti sono già messi in condizione di conoscere la propria regolarità nei pagamenti, ovvero la propria posizione debitoria, attraverso la semplice consultazione della fattura/bolletta che periodicamente viene recapitata gratuitamente al proprio domicilio, nella quale è riportato un dettagliato elenco delle eventuali fatture insolute, contenente anche gli importi non pagati.

Successivamente all'attività d'informazione suddetta eventuali posizioni debitorie vengono sollecitate attraverso contatti informali del tipo telefonico o tramite posta elettronica.

Qualora l'attività suddetta non produca gli effetti desiderati nei 45 giorni susseguenti la scadenza naturale della bolletta, il Gestore deve procedere a notificare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida a norma di legge da cui si evinca senza alcun ragionevole dubbio che il protrarsi della morosità determinerà, senza ulteriori preavvisi, la sospensione del servizio, con addebito delle spese e delle penalità previste dal regolamento di distribuzione. Nella stessa busta contenente la diffida sarà inserito un bollettino di conto corrente postale al fine di consentire il pagamento a saldo di quanto dovuto.

L'invio della diffida determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza per un importo di € 5,00 (oltre IVA), che verrà esposto alla prima fatturazione utile con la descrizione "Gestione morosità e spese postali"

Il programma di gestione delle utenze viene opportunamente predisposto al fine di gestire tutte le notificazioni anzidette e pertanto solo quando sono state regolarmente espletate le suddette attività di informazione, sollecito e diffida verranno avviate le procedure di distacco e sospensione.

B 2. Individuazione delle utenze a cui sospendere il servizio

Il responsabile dell'Ufficio Commerciale deve procedere ad individuare le utenze a cui sospendere il servizio, previo accertamento della compiutezza della procedura descritta al paragrafo precedente e del persistere dello stato di morosità dell'utenza, selezionando tutte le utenze che presentano una morosità superiore a 300,00 €.

Al fine di indurre l'utente a "pagare puntualmente" le bollette si procede alla sospensione del servizio anche in presenza di una sola fattura insoluta.

Le utenze a cui sospendere il servizio vengono raggruppate per zone (vie), con preferenza da riconoscere alle zone in cui sono presenti grossi condomini, e ciò al fine di operare celermente, riducendo così al minimo gli spostamenti delle squadre operative. Compete sempre al responsabile dell'Ufficio Idrico procedere alla stampa e alla



sottoscrizione dei verbali di chiusura erogazione che devono essere consegnati alle squadre operative il giorno antecedente a quello fissato per il distacco.

La stampa del verbale di sospensione determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza per un importo di € 50,00 (oltre IVA), che verrà esposto alla prima fatturazione utile con la descrizione "Diritti per sospensione dell'erogazione".

B 3. Sospensione dell'erogazione

Ciascuna squadra operativa è composta da due operai esterni (somministrati, a tempo determinato, o dipendenti da ditta esterna). Una volta ricevuti i verbali di sospensione devono procedere al distacco senza alcuna remora e senza ulteriore preavviso all'utenza, procedendo alla chiusura della valvola posta a monte del contatore ed apponendo il sigillo numerato messo loro a disposizione dal Gestore. Il verbale di sospensione deve essere completato nelle parti mancanti, in particolare si deve appuntare il numero del sigillo apposto, la lettura del contatore nonché idonea documentazione fotografica ed eventuali ulteriori annotazioni ritenute utili.

Una copia del verbale viene quindi lasciata all'utente nella cassetta della posta, se possibile, ovvero dentro la nicchia del contatore, mentre l'altra viene riconsegnata in ufficio al fine di inserire nel sistema l'avvenuto distacco, il numero di sigillo e la lettura registrata. La procedura di distacco deve concludersi con la chiusura e l'apposizione del sigillo: non è ammessa alcuna deroga né eccezione tranne che l'utente oppone resistenza ovvero è in grado di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento.

Viene fatto infine divieto agli operai di procedere alla sospensione del servizio, anche se per errore risulta emessa la relativa disposizione, a tutti gli immobili adibiti all'espletamento di servizi essenziali, quali a titolo esemplificativo: ospedali, uffici comunali, scuole ed asili, caserme,

Ciascuna squadra operativa deve procedere alla sospensione giornalmente, con esclusione del venerdì e dei giorni prefestivi.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine di distacco, nel relativo verbale devono essere inserite tutte le notizie utili per poter procedere successivamente con l'intervento del Gestore, eventualmente con l'assistenza delle forze dell'ordine se ritenuto necessario.

B 4. Gestione del front-office



All'utente che si presenta al front-office del Gestore con l'erogazione dell'acqua sospesa vengono fornite, con la massima chiarezza e cortesia tutte le informazioni richieste, fermo restando che l'operatore deve preliminarmente verificare la completezza dei dati personali già inseriti a sistema e, in caso di eventuali carenze, integrarli con ulteriori recapiti (telefonici e/o di posta elettronica).

All'utente verranno quindi consegnati, qualora ne sia sprovvisto, i duplicati delle bollette insolute e la fattura relativa ai "Diritti per riattivazione del servizio sospeso per morosità" pari ad € 30,00 oltre IVA.

Gli operatori del front-office, per la riattivazione del servizio, possono prospettare esclusivamente pagamenti a saldo del debito maturato: nessuna ipotesi di rateizzazione, qualsiasi sia l'ammontare del debito.

Resta assolutamente vietato accettare pagamenti in contanti o assegni di conto corrente bancario.

Qualora la morosità complessiva sia superiore a 500,00 € e l'utente ne faccia motivata ed espressa richiesta scritta, l'operatore allo sportello procede a trasferire la pratica all'Ufficio Idrico, che previa verifica dell'effettivo stato di disagio economico dell'utente mediante acquisizione del modello ISEE, provvede a gestire il recupero dei crediti in modo personalizzato, fermo restando che prima di riattivare il servizio necessita il pagamento di almeno 300,00 €.

Il piano di rientro viene definito nel rispetto delle seguenti fasce di debito complessivo maturato:

- a) Per importi compresi tra € 300,00 e € 900,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori tre rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 200,00, oltre il primo versamento di € 300,00;
- b) Per importi compresi tra € 900,00 e € 1.900,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori otto rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 200,00, oltre il primo versamento di € 300,00;
- c) Per importi compresi tra € 1.900,00 e € 5.000,00, il debito può essere estinto attraverso il pagamento di rate mensili di importo non inferiore a € 300,00, oltre il primo versamento di € 500,00;
- d) Per importi superiori a 5.000,00 € la rateizzazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del Dirigente.



L' Ufficio Idrico non è autorizzato a sottoscrivere piani di rientro con contenuti diversi da quanto su riportato, e pertanto qualsiasi eventuale istanza di diversa rateizzazione deve essere preventivamente approvata dal Dirigente.

Con la sottoscrizione del piano di rientro, l'utente accetta incondizionatamente;

- Il riconoscimento del debito complessivo maturato;
- L'obbligo del pagamento delle rate entro le scadenze concordate;
- La clausola che in caso di ritardo nel pagamento delle rate il Gestore procederà, senza alcun ulteriore preavviso, al nuovo distacco a cui non potrà più seguire alcuna rateizzazione.

La gestione della pratica oggetto di rateizzazione, compreso l'eventuale ulteriore distacco resta di competenza esclusiva dell'Ufficio Commerciale, che procederà ad inserire a sistema tutte le informazioni necessarie ad una corretta conduzione della stessa. In particolare, in caso di ritardo superiore a dieci giorni del pagamento della rata concordata, verrà disposto un nuovo distacco che sarà eseguito esclusivamente da personale interno del Gestore.

B 5. Riattivazione del servizio

Una volta accertato il pagamento a saldo di quanto dovuto, compreso il pagamento della fattura relativa alla riattivazione del servizio, ovvero la prima rata nel caso di concordata rateizzazione, il personale dell'ufficio Idrico emette la disposizione di riallaccio, da consegnare esclusivamente alla squadra operativa formata da personale dipendente, che procede al riallaccio entro le successive 24 ore.

La squadra che opera il riallaccio deve preliminarmente verificare la corretta apposizione del sigillo, il mantenimento della sua integrità, la lettura del contatore ed annotare eventuali anomalie sul verbale di riapertura.

Il suddetto verbale, compilato in ogni sua parte viene quindi riconsegnato all'ufficio che ha emesso la disposizione di riallaccio che provvede a curarne la registrazione al sistema informatico.

B 6. Risoluzione del contratto



Qualora l'utente con servizio sospeso non si presenta allo sportello per regolarizzare la propria posizione debitoria entro i novanta giorni successivi al distacco, il Gestore procede a rimuovere il contatore e a comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Trascorsi ulteriori 30 gg. il Gestore procede, senza ulteriore indugio, alla risoluzione del contratto, alla rimozione dell'allaccio e al recupero coattivo del debito maturato.

B 7. Riapertura d'ufficio

Qualora l'utente non si rechi in ufficio per definire la propria posizione, ma si limiti a trasmettere copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto saldo della propria morosità, l'ufficio procede ad emettere la disposizione di riapertura e la creazione di una voce di debito "Riattivazione del servizio sospeso per morosità" pari ad € 30,00 oltre IVA, che verrà esposta alla prima fatturazione utile. Solo nel caso il pagamento sia avvenuto antecedentemente alla data di emissione della disposizione di chiusura, non si deve creare quest'ultima voce di debito. Qualora da una verifica emerga che l'utente abbia rimosso autonomamente il sigillo, viene creata una voce di debito per "Penalità derivante da manomissione sigillo" di € 50,00 oltre IVA, che verrà esposta alla prima fatturazione utile.

ALLEGATO C

SCHEMA TIPO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA

